UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
G U A R D I A C O S T I E R A

ORDINANZA N° 23/2016

- PORTO DI BALESTRATE -
NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGI E SOSTA UNITA' NAVALI, CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE, OPERAZIONI PORTUALI.

IL COMANDANTE
del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto,

CONSIDERATO Il porto turistico di Balestrate è stato assentito in concessione, da parte della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente, alla Società Marina di Balestrate s.r.l., e che la gestione delle aree assentite in concessione è regolamentata con un Regolamento di Gestione emanato dalla stessa Società concessionaria;

CONSIDERATA La necessita di disciplinare il ricovero, transito e gli ormeggi da parte della marineria locale da pesca e l'uso delle banchine nel porto per una regolare fruizione delle strutture portuali, nonché regolamentare l'accesso di veicoli e persone all'interno dell'area portuale di Balestrate, al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza portuale;

VISTO il proprio Regolamento del Circondario Marittimo, approvato con l'Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012;

VISTA L'Ordinanza n° 144, datata 24 novembre 2003, della Capitaneria di Porto di Palermo

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n° 327 del 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di esecuzione, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328 del 15.02.1952, e successive modifiche e/o integrazioni,

O R D I N A

Articolo 1
Aree portuali in concessione

La gestione delle aree portuali e specchi acquei in concessione alla Società Marina di Balestrate S.r.l. è regolamentata con apposito "Regolamento di Gestione" emanato dalla stessa Società.
La gestione viene esercitata in virtù della concessione demaniale marittima n° 152/2015, rilasciata alla Società Marina di Balestrate S.r.l. dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Articolo 2
Aree portuali non in concessione

Le aree portuali attualmente non ancora assentite in concessione, meglio identificate nell'allegato grafico:

- Banchina di Ponente;
- Molo di ponente,

sono destinate ad uso esclusivo delle unità da pesca e traffico iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Delegazione di Spiaggia di Balestrate.

Solo per motivi inerenti la Sicurezza della Navigazione, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima da richiedere via radio (VHF canale 16) o telefonicamente (0918682501), le unità non iscritte presso la Delegazione di Spiaggia di Balestrate potranno usufruire degli ormeggi destinati alla marineria locale, con esclusione dell'effettuazione di qualsiasi attività commerciale all'interno dell'area portuale.

Nel molo di ponente possono ormeggiare unità adibite a noleggio/trasporto passeggeri per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima da richiedere via radio (VHF canale 16) o telefonicamente (0918682501).

Articolo 3
Unità da diporto in transito

La Società Marina di Balestrate S.r.l., dovrà garantire, nelle aree a lei assegnate, il 10% dei posti barca destinati ad unità da diporto in transito.

Le unità da diporto in transito nel porto di Balestrate, potranno usufruire di tali ormeggi per un tempo non superiore a ore 2 salvo motivi di forza maggiore inerenti la Sicurezza della Navigazione (avverse condimeteo, etc.).

Trascorso tale periodo, la Società potrà applicare le tariffe previste dal regolamento interno per le unità in transito, in tal caso la Società dovrà garantire un posto d'ormeggio diverso da quelli sopra indicati.

Articolo 4
Altezza dei fondali

In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e del bacino portuale, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter, in sicurezza, entrare e navigare all'interno dei porti.

Tutte le unità navali intraprendono la manovra di entrata/uscita dai porti a proprio rischio e pericolo, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.

Articolo 5
Transito attraverso l'imboccatura del porto

E' fatto obbligo a tutte le unità, in entrata o in uscita dai porti, di transitare attraverso il passo di accesso al porto una per volta, seguendo le manovre ed osservando le precauzioni specificate nei successivi articoli.

Articolo 6
Manovre per l'entrata in porto

Tutti i mezzi navali in approccio per l'entrata nei porti, daranno la precedenza alle unità in uscita dal porto, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla Convenzione Internazionale "COLREG 72", ratificata dalla L. 1085/'77.

Durante la manovra di entrata in porto, in via generale le unità dovranno mantenersi, in relazione al loro pescaggio, a dritta della linea mediana del passo di accesso.

Articolo 7
Manovre per l'uscita dal porto

Tutte le unità in uscita dai porti dovranno procedere attraverso l'imboccatura mantenendosi in via generale a dritta della linea mediana del passo di uscita.

Articolo 8
Ordine di precedenza

In caso di possibile contemporaneo impegno in entrata del passo di accesso in porto, seguirà, di massima, il seguente ordine di precedenza:

a) Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici;
b) Unità adibite al traffico passeggeri;
c) Unità da traffico (unità appoggio piattaforme, motopontoni, etc.);
d) Unità da pesca;
e) Unità da diporto.

Articolo 9
Manovre in porto

Nelle acque portuali, tutte le unità sono tenute a manovrare con prudenza ed a velocità ridotta al minimo necessario per la sicurezza della manovra. Nello specchio acqueo portuale sono vietate evoluzioni con motoscafi o natanti da diporto di qualsiasi tipologia. Ad essi è consentito solo transitarvi, per entrare ed uscire dal porto, alla velocità minima di sicurezza consentita dalle capacità evolutive del mezzo (max 3 nodi nel bacino interno portuale).
Durante le operazioni di ingresso, uscita, transito, ormeggio, disormeggio e qualunque altro tipo di operazione nello specchio acqueo portuale, le unità con obbligo dell'apparecchiatura VHF a bordo, dovranno assicurare l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz).

Articolo 10
Uso del fischio e della sirena

L'uso in porto del fischio e della sirena è proibito, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (COLREG '72).

Articolo 11
Cautele agli ormeggi

Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.
Le unità all'ormeggio devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle opere portuali. L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre unità, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima.
Le stesse imbarcazioni devono essere costantemente sorvegliate dalle persone dell'equipaggio ovvero da appositi guardiani qualora in disarmo, al fine di garantire in ogni momento l'attuazione in sicurezza di qualsiasi manovra di emergenza o disposta dall'Autorità Marittima.

Articolo 12
Unità in disarmo o in attesa di demolizione

Il disarmo o la sosta di unità in attesa di demolizione è consentito:

- per le unità iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti della Delegazione di Spiaggia di Balestrate;
- per le unità da pesca autorizzate, in via permanente o temporanea, dall'Autorità Marittima,

per un **periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni**; periodi superiori sono ammessi solo nel caso di eventuali periodi di fermo tecnico superiori al predetto termine o per giustificati motivi.

Il disarmo potrà eventualmente essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.
In ogni caso, qualora la banchina impegnata dall'unità in disarmo o in attesa di demolizione dovesse rendersi necessaria per l'ormeggio di altre unità operative, per lo svolgimento di operazioni commerciali e per qualsivoglia evenienza ritenuta di primaria importanza da parte dell'Autorità Marittima, l'armatore dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi indicati dall'Autorità Marittima stessa.
Le unità che debbono rimanere in disarmo od in attesa di demolizione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni dovranno essere alate e trasferite fuori l'ambito portuale, in località da indicare nella domanda di disarmo di cui al comma 2.
Quelle unità che rimarranno in disarmo o comunque inoperose per oltre i 30 (trenta) giorni di cui sopra, potranno essere rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.
Durante il disarmo il responsabile delle unità dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania per le quali si rimanda all'art. 80 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, approvato con l'Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012.

Articolo 13
Ancoraggio

È fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali.
L'ancoraggio è permesso soltanto nel tratto di mare a ridosso del molo di ponente, per una distanza di 1/2 miglio dal medesimo, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (16 VHF/FM (156,800 Mhz) o telefonicamente al n° 0918682501).

Articolo 14
Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici

La Società Marina di Balestrate S.r.l. dovrà garantire posti d'ormeggio destinati alle unità navali delle Forze Armate/Forze dell'Ordine, in servizio di Stato o facenti capo in genere ad Enti pubblici, stanziali nel porto di Balestrate.
In caso di particolare congestione degli ormeggi, dovrà, in ogni caso, essere assicurato l'ormeggio alle unità navali in forza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

Articolo 15
Diversa destinazione posti ormeggio

L'Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di traffico, può di volta in volta assegnare i posti di ormeggio a qualsiasi unità senza tener conto della destinazione delle banchine.

Articolo 16
Autorizzazione sosta in porto

Le unità non iscritte negli RR.NN.MM. e GG. della Delegazione di Spiaggia di Balestrate che intendono sostare nel porto di Balestrate, per lo svolgimento delle proprie attività di natura commerciale, dovranno avanzare istanza, in duplice copia e in bollo, indirizzata all'Autorità Marittima, che dovrà contenere almeno i seguenti dati tecnici:

- nome e numero dell'unità;
- armatore/proprietario;
- motivo della richiesta;
- Lunghezza f.t., larghezza f.t., pescaggio massimo e periodo richiesto.

Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima.

Articolo 17
Circolazione in ambito portuale

L'ingresso al porto è garantito dall'ingresso di levante gestito dalla Società Marina di Balestrate S.r.l..
L'ingresso di ponente potrà essere utilizzato solo per motivi di comprovata urgenza e dietro esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. Detto ingresso dovrà essere chiuso a cura della Società Marina di Balestrate S.r.l. consegnando copia della chiave all'Autorità Marittima.
La circolazione all'interno di tutto l'ambito portuale, ancorché ad accesso limitato secondo le modalità specificate di seguito, è regolata dalle norme del vigente Codice della Strada, ai sensi dell'art. 6 comma 7 dello stesso, sia per quanto concerne le regole di comportamento che per quanto riguarda le violazioni e le sanzioni ove non espressamente derogate dal successivo art. 18 della presente Ordinanza, avente carattere di specialità.
La Società Marina di Balestrate S.r.l. curerà la realizzazione/manutenzione della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale (carreggiate, parcheggi, etc.) in tutta l'area portuale.

Articolo 18
Occupazione di aree non aperte alla circolazione ed alla sosta

Fatto salvo quanto decretato nel precedente art. 17, l'occupazione arbitraria di aree portuali non aperte alla circolazione ed alla sosta, effettuata con veicoli di qualsiasi tipo, sarà punita ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.
Parimenti saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione coloro che accederanno in porto, con qualunque tipo di veicolo, senza permesso o in assenza di un motivo che ne giustifichi la loro presenza.

Articolo 19
Accesso nell'area operativa

Le aree portuali non in concessione sono da considerarsi area operativa.
L'area operativa è da considerarsi area di lavoro **NON aperta alla libera circolazione**, e pertanto, chi vi accede, lo fa a suo rischio e pericolo assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare. Allo stato, tale area non è protetta da ostruzioni o recinzioni.
Eventuali violazioni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, verrà sanzionato secondo quanto disposto dal precedente art. 18.
In virtù di quanto previsto al primo comma, eventuali danni agli autoveicoli e/o alle cose in dipendenza del transito/sosta/fermata in area operativa restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.
Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.
L'Autorità Marittima e la Regione Siciliana sono in ogni caso manlevati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale nell'area operativa, a persone, cose e veicoli.
Per accedere nell'area operativa, i veicoli dovranno essere autorizzati dall'Autorità Marittima.
E' fatta eccezione al rispetto del precedente comma per i mezzi militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico, nonché per quelli privati di volta in volta espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

Articolo 20
Circolazione nell'area operativa – riservata a mezzi autorizzati

L'accesso, la circolazione, la sosta delle persone e dei veicoli nell'area portuale operativa, sono vietate durante le ore notturne (dalle ore 21:00 alle ore 06:30), oltre che in caso di scarsa visibilità per nebbia, pioggia ed altre situazioni pericolose.

Sono esclusi da tale divieto coloro che esplicano comprovata attività lavorativa che si protrae oltre detto orario ed ai quali sarà rilasciata apposita autorizzazione di accesso e sosta riportante la dicitura "sosta in ore notturne".
La circolazione nell'area operativa del porto di Balestrate è disciplinata come di seguito descritto ed è segnalata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale da apporsi a cura della Società Marina di Balestrate S.r.l.:

a) Molo ponente:

- Divieto di circolazione, sosta e fermata a veicoli di qualsiasi tipo;
- è consentito il transito dei soli automezzi che debbono effettuare operazioni commerciali in genere (sbarco/imbarco attrezzature di bordo, sbarco/imbarco merci e/o passeggeri) e dei mezzi militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico;
- la fermata è consentita, ad una distanza di mt. 1,5 dal ciglio della stessa, per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni di cui al precedente punto.

b) Banchina:

- doppio senso di circolazione;
- divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul ciglio banchina;
- è consentita la fermata sul lato banchina, ad una distanza di mt. 1,5 dal ciglio della stessa, ai soli veicoli destinati ad operazioni commerciali (sbarco prodotti ittici, imbarco/sbarco attrezzature per la pesca/merci/passeggeri) per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni.

Articolo 21
Velocità

La velocità massima consentita per qualsivoglia veicolo circolante nell'area operativa è di 20 Km/h. E' sempre vietato il sorpasso.

Articolo 22
Sosta autoveicoli

In tutto l'ambito portuale la sosta di veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
Inoltre, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o intralcio alle operazioni portuali, è vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- sul ciglio di tutte le banchine;
- sopra o in prossimità delle prese d'acqua e dei tombini;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio di pedoni, o sia in ogni caso d'intralcio ad attività di carattere militare, di polizia, di soccorso o di carattere pubblico in genere.

Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento delle attività di cui sopra, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

Articolo 23
Riserva di posti per disabili

La sosta dei veicoli di portatori di handicap è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale previste dal Codice della Strada e non prescinde dalla reale necessità di ingresso del disabile all'interno dell'area operativa.

Articolo 24
Disciplina della circolazione dei pedoni

Ferme restando le norme contenute nella presente Ordinanza riguardante la circolazione in ambito portuale, è fatto divieto ai pedoni di:

- transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;
- avvicinarsi in modo pericoloso ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi e tetrapodi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici in movimento avendo cura d tenersi a debita distanza dagli stessi, che comunque non dovrà essere inferiore a metri 50 (cinquanta).

Dai divieti di cui al precedente comma sono esclusi gli operatori portuali legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali, per i quali, comunque, resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 25
Permessi di accesso in porto

I permessi di accesso all'area operativa, devono essere esposti e ben visibili sul parabrezza per l'intero periodo di permanenza (la mancata esposizione dello stesso equivale al "mancato possesso").

Gli stessi verranno rilasciati secondo le disposizione contenute nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, artt. da 32 a 41, approvato con Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012.

Articolo 26
Libero accesso

E' consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti a:

- veicoli militari, di polizia, di soccorso e facenti capo ad Enti pubblici;
- veicoli in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 27
Sicurezza marittima, portuale e militare

L'Autorità Marittima, per contingenti necessità di sicurezza marittima, portuale e militare, intese nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, ovvero a porzioni di essi, anche se muniti di apposita autorizzazione.

Articolo 28
Divieti in generale

In tutto l'ambito portuale di Balestrate, inclusa l'imboccatura, è inoltre vietato:

- La sosta e/o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
- Navigare con la propulsione velica;
- Navigare con l'ausilio dell'apparato radar, che dovrà essere spento per tutta la durata di permanenza dell'unità all'interno del porto;
- Mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;

- Lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- Affiggere manifesti, avvisi e stampe in genere, nonché qualsiasi attività propagandistica a mezzo altoparlanti;
- Accendere fuochi;
- Fare il bagno;
- Esercitare qualsiasi tipo di pesca. Tale attività, a norma dell'articolo 79 del Codice della Navigazione, è sottoposta all'autorizzazione del Comandante del Porto;
- Effettuare la vendita ambulante;
- Lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine, salvo quanto disposto in relazione alle reti nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini;
- Gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato;
- Le evoluzioni con scooter acquatici, uso di tavole a vela con o senza l'ausilio della vela, uso di tavole da surf, uso di pattini, jole, mosconi, ed altri natanti similari.
- Ogni altra attività, come regate veliche, sci nautico, attività sportiva in ambito portuale (giocare al pallone, etc.), o altre attività che siano d'intralcio al normale traffico, per lasciare e/o raggiungere l'ormeggio, o non connesse direttamente con il traffico marittimo, a meno di specifica autorizzazione dal parte della locale Autorità Marittima;
- L'uso di detersivi e di sostanze similari per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulle banchine;
- Lo scongelamento di prodotti ittici di qualsiasi natura;
- Depositare in banchina fusti di olio, cavi di ormeggio, spezzoni di catena e altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione delle unità;
- Tuffarsi dalla banchine e dai moli.

Articolo 29
Varie

Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza, si richiamano integralmente le norme emanate con il Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, approvato con Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012, nonché le norme del Codice della Navigazione e le altre norme pertinenti comunque applicabili.

Art. 30
Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 e/o 1164 e/o 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o 650 del Codice Penale.

Per quanto attiene specificamente le contravvenzioni alle norme in materia circolazione in ambito portuale, in area non operativa, si applicano le violazioni previste dal Codice della Strada.

La rimozione coattiva (o il bloccaggio delle ruote) sarà attuata a carico di tutti i veicoli, rimorchi, macchine agricole, carrelli in genere, macchine operatrici, etc., che sostano al di fuori delle aree espressamente destinate a parcheggio, e più specificatamente nelle seguenti ipotesi di sosta:

- In zona vietata con rimozione;
- Lungo i cigli delle banchine e/o moli;
- In prossimità di prese d'acqua, telefoniche ed elettriche;
- Che provochi intralcio alla circolazione;
- In zone riservate ad altre categorie di veicoli;
- In prossimità di cavi d'ormeggio in tensione.

Articolo 31
Disposizioni finali

L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno dei porti, alla cui manutenzione sono tenuti la Regione Siciliana e/o il Genio Civile Opere Marittime e/o il Genio Civile Regionale e/o il Comune di competenza, a norma della L. 84/'94.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 144/2003, della Capitaneria di Porto di Palermo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito web di questo Comando", "Ordinanze".

Terrasini, 29/09/2016

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Stefano LAMANNA

Molo di Ponente
Banchina
Area in concessione
Marina di Balestrate
Ingresso Principale
2002
© 2016 Google
Data di acquisizione delle immagini: 5/3/2015
Lat 38.055383° Lon 13.004137° elev 0 m alt 1.36 km
Google earth